



Deliberazione della Giunta Comunale

Numero del reg.	20	seduta del	28-01-2020
--------------------	-----------	---------------	-------------------

OGGETTO

Adeguamento delle sanzioni pecuniarie convenzionali di maggior profitto (MPC) - sanzioni amministrative di cui all'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio"

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventotto** del mese di **gennaio** alle ore **18:10**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Galeano Paolo	SINDACO	P
Mestriner Stefano	VICESINDACO	P
Bovo Riccardo	ASSESSORE	P
Stocco Elena	ASSESSORE	P
Di Lisi Fabio	ASSESSORE	A
Errico Susanna	ASSESSORE	P

e con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE Bergamin Antonella

Galeano Paolo, in qualità di SINDACO, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" stabilisce l'obbligo di autorizzazione paesaggistica per le opere e gli interventi da realizzarsi su beni soggetti a tutela, cioè opere da realizzarsi in aree soggette ai vincoli di cui agli articoli 136 e 142 del D.Lgs. medesimo;
- l'art. 167 del suddetto D.Lgs. n. 42/2004, come modificato dall'art. 1, comma 36, lettere a) e b) della L. n. 308/2004, e sostituito dall'art. 27 del D.Lgs. n. 157/2006, prevede, in caso di assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa, in via prevalente la remissione in pristino a spese del trasgressore, oppure – in taluni e limitati casi – il pagamento, a titolo di sanzione, di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, da determinarsi previa perizia di stima;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 27.12.2007, con la quale è stato approvato l'Atto di disciplina "Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" – disciplina dei criteri e procedimenti per l'applicazione delle sanzioni per opere realizzate in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, in assenza o difformità dalla prescritta autorizzazione paesaggistica, prevista dalla norma medesima";

Dato atto che con la medesima deliberazione è stato demandato alla Giunta Comunale – a partire dall'anno 2009 – l'adeguamento annuale dei valori riportati nei medesimi criteri, in base all'intervenuta variazione ISTAT del costo di costruzione;

Accertato che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, dei sopra citati "Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" fa eccezione dall'aggiornamento dell'ISTAT la sanzione minima di Euro 516,00;

Richiamate le precedenti deliberazioni di Giunta Comunale di "Adeguamento delle sanzioni pecuniarie convenzionali di maggior profitto (MPC) – sanzioni amministrative di cui all'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio":

- n. 46 del 31.03.2009 - con la quale si è proceduto all'adeguamento delle sanzioni pecuniarie convenzionali di maggior profitto (MPC) per effetto dell'applicazione dell'indice ISTAT fino a settembre 2008;
- n. 30 del 02.03.2010 - con la quale si è proceduto all'adeguamento delle sanzioni pecuniarie convenzionali di maggior profitto (MPC) per effetto dell'applicazione dell'indice ISTAT fino a settembre 2009;
- n. 7 del 11.01.2011 - con la quale si è proceduto all'adeguamento delle sanzioni pecuniarie convenzionali di maggior profitto (MPC) per effetto dell'applicazione dell'indice ISTAT fino a settembre 2010;
- n. 13 del 24.01.2012 - con la quale si è proceduto all'adeguamento delle sanzioni pecuniarie convenzionali di maggior profitto (MPC) per effetto dell'applicazione dell'indice ISTAT fino a settembre 2011;
- n. 8 del 29.01.2013 - con la quale si è proceduto all'adeguamento delle sanzioni pecuniarie convenzionali di maggior profitto (MPC) per effetto dell'applicazione dell'indice ISTAT fino a settembre 2012;
- n. 9 del 28.01.2014 - con la quale si è proceduto all'adeguamento delle sanzioni pecuniarie convenzionali di maggior profitto (MPC) per effetto dell'applicazione dell'indice ISTAT fino a settembre 2013;
- n. 15 del 27.01.2015 - con la quale si è proceduto all'adeguamento delle sanzioni pecuniarie convenzionali di maggior profitto (MPC) per effetto dell'applicazione dell'indice ISTAT fino a settembre 2015;
- n. 33 del 12.02.2019 - con la quale si è proceduto all'adeguamento delle sanzioni pecuniarie convenzionali di maggior profitto (MPC) per effetto dell'applicazione dell'indice ISTAT fino a settembre 2019;

Ritenuto per le motivazioni sopra esposte di dare attuazione al citato aggiornamento ISTAT, come stabilito con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 27.12.2007, secondo il criterio sotto riportato:

- indice ISTAT iniziale (dicembre 2007) = 88,7
- indice ISTAT finale (ottobre 2019) = 102,9
- variazione ISTAT: $[(102,9 : 88,7 \times 100) - 100] = 16,0\%$

Accertato che - per effetto della medesima variazione ISTAT – le sanzioni amministrative determinate in misura fissa nei “*Criteri per l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”*”, approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 27.12.2007, vengono ad essere così aggiornate:

Articolo 6 – “Sanzione pecuniaria per maggior profitto conseguito”

Comma 6.7 – Sanzioni pecuniarie convenzionali di maggior profitto conseguito (MPC) – da applicare nei casi di cui all’Articolo 5.3 “Altre opere che non comportano aumento della superficie utile o del volume” per singola unità immobiliare oggetto di sanatoria

Ristrutturazione Edilizia

MPC = 2.000,00 x 16% = **Euro 2.320,00**

Restauro e risanamento conservativo

MPC = 1.500,00 x 16% = **Euro 1.740,00**

Manutenzione straordinaria

MPC = 1.000,00 x 16% = **Euro 1.160,00**

Manutenzione ordinaria

MPC = **Euro 516,00**

Manutenzione straordinaria di parti comuni

MPC = 1.000,00 x 16% = **Euro 1.160,00**

Variante finale in corso d’opera non presentata prima della scadenza del termine per l’ultimazione dei lavori

MPC = **Euro 516,00**

Movimenti di terra (Scavi e riporti)

MPC = Fino a 15 mc **Euro 516,00**

MPC = Oltre i 15 mc fino a 100 mc **Euro 516,00** + (100,00/mc x 16% =) **Euro 116,00/mc** oltre i 15 mc

MPC = Oltre i 100 mc **Euro 10.036,00** + (150,00/mc x 16% =) **Euro 174,00/mc** oltre i 100 mc

Articolo 11 – “Altre opere”

Opere di sistemazione di aree in zone vincolate (a titolo esemplificativo: creazione parcheggio o soste di veicoli, deposito di materiale a cielo aperto, recinzioni, pavimentazioni) verranno considerate ed equiparate alla previsione di manutenzione straordinaria e si applicherà la sanzione di (1.000,00 x 16%)

Euro 1.160,00

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento sono stati rilasciati il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile;

Con l’assistenza giuridico-amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, in applicazione di quanto previsto dall’art. 97, comma 2, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Richiamato l’art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 con riferimento alla previsione sul dovere degli amministratori di “... astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi

dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado";

Dato atto che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità sopra indicata;

Visto l'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che prevede la trasmissione ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale;

Dato atto che sul sito Internet del Comune di Preganziol, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", verrà effettuata la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento, come previsto dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33;

Visti:

- l'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

Ad unanimità di voti palesi e favorevoli;

D E L I B E R A

- 1) **di prendere atto** di quanto riportato in premessa e qui richiamarlo a far parte integrante del presente provvedimento;
- 2) **di procedere** all'aggiornamento delle sanzioni amministrative determinate in misura fissa nei "Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 27.12.2007, per effetto dell'intervenuta variazione ISTAT del costo di costruzione;
- 3) **di dare atto** che, per gli effetti dell'art. 13, comma 1, dei sopra citati "Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", fa eccezione dall'aggiornamento dell'ISTAT la sanzione minima pari ad Euro 516,00;
- 4) **di stabilire**, pertanto, il seguente aggiornamento delle sanzioni amministrative determinate in misura fissa nei "Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 27.12.2007:

Articolo 6 – "Sanzione pecuniaria per maggior profitto conseguito"

Comma 6.7 – Sanzioni pecuniarie convenzionali di maggior profitto conseguito (MPC) – da applicare nei casi di cui all'Articolo 5.3 "Altre opere che non comportano aumento della superficie utile o del volume" per singola unità immobiliare oggetto di sanatoria

Ristrutturazione Edilizia

MPC = **Euro 2.320,00**

Restauro e risanamento conservativo

MPC = **Euro 1.740,00**

Manutenzione straordinaria

MPC = **Euro 1.160,00**

Manutenzione ordinaria

MPC = **Euro 516,00**

Manutenzione straordinaria di parti comuni

MPC = **Euro 1.160,00**

Variante finale in corso d'opera non presentata prima della scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori

MPC = **Euro 516,00**

Movimenti di terra (Scavi e riporti)

MPC = Fino a 15 mc **Euro 516,00**

MPC = Oltre i 15 mc fino a 100 mc **Euro 516,00 + Euro 116,00/mc** oltre i 15 mc

MPC = Oltre i 100 mc **Euro 10.036,00 + Euro 174,00/mc** oltre i 100 mc

Articolo 11 – “Altre opere”

Opere di sistemazione di aree in zone vincolate (a titolo esemplificativo: creazione parcheggio o soste di veicoli, deposito di materiale a cielo aperto, recinzioni, pavimentazioni) verranno considerate ed equiparate alla previsione di manutenzione straordinaria e si applicherà la sanzione di **Euro 1.160,00**

- 5) **di disporre** che le medesime nuove tariffe trovano applicazione per i provvedimenti di Accertamento di compatibilità paesaggistica per interventi eseguiti in area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi art. 167, commi 4 e 5, e art. 181, commi 1-ter e 1-quater, del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, assunti con decorrenza dal giorno **1 febbraio 2020**;
- 6) **di dar corso** agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- 7) **di comunicare**, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, l'adozione della presente deliberazione ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo, dando atto che il testo relativo è messo a disposizione presso l'ufficio di Segreteria, nelle more di adozione di apposite norme regolamentari.

Responsabile del Procedimento: TREVISAN LORENA

PARERI EX ARTT. 49 E 147 BIS, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000 E ART. 3 DEL VIGENTE
REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

<p>Il sottoscritto Responsabile del Settore III rilascia il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta di deliberazione-</p> <p>Addì 27-01-20</p>	<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE III Baldassa Lucio</p>
---	---

<p>Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario rilascia il proprio parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione-</p> <p>Addì 27-01-20</p>	<p>IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO Bellini Sauro</p>
---	--

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Galeano Paolo

IL SEGRETARIO GENERALE
Bergamin Antonella

Atto originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.